

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA ENRICO, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO

Presentata il 29 novembre 1991

Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente l'imposta di fabbricazione prevista sui sacchetti di plastica biodegradabili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, è stata tra l'altro introdotta una imposta di fabbricazione di lire 100 (per ogni unità prodotta) sui sacchetti di plastica non biodegradabili immessi sul mercato nazionale e una corrispondente sovrimposta di confine.

Come è ormai noto la mancanza di certezze tecnico-scientifiche circa la effettiva biodegradabilità dei sacchetti ha generato fenomeni preoccupanti di evasione. Infatti sono stati introdotti sul mercato sacchetti definiti biodegradabili senza che

fosse certificabile la biodegradabilità stessa.

Ciò ha da una parte penalizzato la grande distribuzione che a norma di legge ha correttamente applicato l'imposta e dall'altra ha permesso un'evasione fiscale di proporzioni enormi con danni rilevanti per l'erario.

A questa situazione è quindi necessario porre fine. Con la presente proposta di legge si intende quindi eliminare, all'origine, le incertezze sia per i consumatori, per i produttori che per gli importatori di sacchetti con una nuova norma che sostituisca il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 397 del 1988 attraverso la quale la succitata imposta di fabbricazione sia a carico di ogni tipo di sacchetto di plastica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, le parole « non biodegradabili » sono soppresse.